



VERBALE DEL 30/12/2025 DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO AI SENSI DEL D. LGS. 117/2021

Dal giorno 28 dicembre 2025 dalle ore 00:00 al giorno 30 dicembre 2025 dalle ore 23:59, vista la delibera assembleare del 12 dicembre u.s., si sono svolte le operazioni di voto per l'approvazione del seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione Bozza del nuovo Statuto associativo;

Il Presidente IK7IMP Icilio, il quale, accerta gli aventi diritto al voto in n.61, per cui si necessita del quorum di 2/3 dei iscritti aventi diritto al voto, pari a n. 41 voti favorevoli, per l'approvazione del nuovo Statuto allegato in bozza (**Allegato B**). Si procede per votazione palese.

Ai fini della votazione il Presidente dà atto che il Consiglio Direttivo ha scelto la piattaforma <https://www.votafacile.it> la quale garantisce l'identificazione univoca del socio votante (mediante e-mail personale) e l'univocità ed integrità del voto. Le operazioni di voto sono state precedute da operazioni preliminari per accertare che ogni singola mail fosse corretta e attribuita ad ogni avente diritto a voto. Sono state caricate in piattaforma il nome, cognome, nominativo ministeriale e email per ogni singolo votante.

Alle ore 00:00 del 28 dicembre si aprono le votazioni e sono state inviate ad ogni singolo votante, alla mail che è stata certificata propria dello stesso votante, tramite predetta piattaforma, un link di accesso con un ID univoco e una password monouso per le operazioni di voto.

Alle ore 23:59 del 30 dicembre 2025 si chiudono le operazioni di voto con il seguente risultato (**Allegato A**):

- AVENTI DIRITTO AL VOTO: 61 (sessantuno)
- VOTANTI:49 (quarantanove)
- FAVOREVOLI:48 (quarantotto)
- CONTRARI:01 (uno)
- ASTENUTI:12 (dodici)

Vista il superamento del quorum dei 2/3 la votazione è valida ed è approvato il nuovo statuto allegato al presente (**ALLEGATO B**).

Vista la procedura che ha previsto il voto palese, si allega al presente elenco degli aventi diritto al voto, dei votanti con relativa espressione di voto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Associativo

Daniele Ingrassia

Daniele Ingrassia



Il Presidente

Icilio Carlino

Icilio Carlino





Allegato A Verbale del 30/12/2025
ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO CON RELATIVO ESITO

N.ORD.	NOMINATIVO	NOME COGNOME	VOTO
1	I7EAX	Rodolfo Errico	astenuto
2	I7IWN	Giovanni Caracuta	astenuto
3	I7KOQ	Enzo Colella	favorevole
4	I7PHH	Gianni Capitano	favorevole
5	I7PXV	Enzo Papadia	favorevole
6	IK7DXP	Maurizio Trillo	astenuto
7	IK7EZN	Ermanno Ferriero	favorevole
8	IK7EZX	Marcella De Nisi	astenuto
9	IK7FMQ	Gabriele Albanese	favorevole
10	IK7IMO	Vincenzo Carriero	favorevole
11	IK7IMP	Icilio Carlino	favorevole
12	IK7LNC	Antonio Cucurachi	astenuto
13	IK7MWR	Annamaria Fiume	favorevole
14	IK7TGA	Luigi Zappatore	favorevole
15	IK7USL	Cosimo Attrotto	favorevole
16	IK7UXY	Gianni Mariano	astenuto
17	IK7VJX	Vito Marzo	astenuto
18	IK7XJA	Franco Meraglia	astenuto
19	IK7XWM	Antonio Pastore	astenuto
20	IK7YTQ	Luigi Liguori	favorevole
21	IU7BQC	Antonio Baglivo	favorevole
22	IU7CJY	Daniele Mazzotta	favorevole
23	IU7IGI	Michele De Iulio	favorevole
24	IU7IHG	Paolo Margheriti	favorevole
25	IU7IQS	Marco Cazzato	favorevole
26	IU7MNK	Pino Plantera	favorevole
27	IU7OTK	Daniele Ingrosso	favorevole
28	IU7PTZ	Antonio Preite	favorevole
29	IU7QBB	Ben Buccarello	favorevole
30	IU7QCE	Alessandro Rizzo	favorevole
31	IU7QCH	Stefano Ingrosso	favorevole
32	IU7QTI	Rocco Fersini	favorevole
33	IU7QUI	Luca Francioso	favorevole
34	IU7RAM	Piero Circhetta	favorevole
35	IU7RAW	Giorgio De Nunzio	favorevole
36	IU7SEB	Giuseppe Piscopiello	favorevole
37	IU7TXJ	Daniele Pantaleo	favorevole
38	IU7TXX	Gabriele Negro	favorevole
39	IW7CZK	Giuseppe Ciccarese	favorevole
40	IW7DAX	Gianluca Eremita	favorevole
41	IW7DKS	Gilberto Tana	favorevole
42	IW7DMH	Vincenzo Stefanazzi	favorevole
43	IW7DOL	Giovanni Polo	favorevole

[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – SEZIONE DI LECCE – C.F. 93063660752
LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



44	IZ7AUG	Antonio Cotardo	favorevole
45	IZ7CDE	Marco Fiore	favorevole
46	IZ7CFF	Daniele Miglietta	favorevole
47	IZ7DIO	Giorgio Santantonio	astenuto
48	IZ7DOK	Marco De Carlo	favorevole
49	IZ7ECB	Andrea Pagliula	favorevole
50	IZ7ECX	Stefano Pranzo	favorevole
51	IZ7FML	Antonio D'apoli	favorevole
52	IZ7GMN	Franco Ioudioux	favorevole
53	IZ7HAI	Gianni Daniele	favorevole
54	IZ7HVX	Cosimo Panico	favorevole
55	IZ7HZU	Vito Zacchino	astenuto
56	IZ7KLA	Catla Clrasino	favorevole
57	IZ7LFR	Leonardo Carlino	favorevole
58	IZ7LMX	Gino Portaluri	favorevole
59	IZ7QOG	Pasquale Luceri	favorevole
60	IZ7VBL	Angelo Fiorentino	astenuto
61	IZ7VLL	Salvatore Mele	contrario

[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - SEZIONE DI LECCE - C.F. 93063660752
LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

otazione per approvazione nuovo statuto

Data inizio: 28/12/2025 00:01 -- Data chiusura: 30/12/2025 23:59

Preferenze min: 1 -- Preferenze max: 1

Numero elettori: 61 Numero votanti: 49



Progr.	Candidato	Numero preferenze
nr. 01	Sono favorevole al nuovo statuto	48.000
nr. 02	Non sono favorevole al nuovo statuto	1.000
nr. 03	Mi astengo al voto	0

Data generazione documento: 31/12/2025 00:31:41

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce
25 FEB. 2026 al n° 212 serie 3
versati € # 55678 #
con Mod. F24 del



IL FUNZIONARIO
Francesco D'Amelio

[Handwritten signature]



AUGATO 1
22/3

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di LECCE - O.D.V."

25 FEB. 2026

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Premesso:

- che la "Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Lecce - O.d.V." aderisce all'Associazione Radioamatori Italiani con sede in Milano alla Via Scarlatti, civ. 31 e della quale accetta e fa sue tutte le regolamentazioni presenti e future;
- Il 15 dicembre 1974 in Lecce alla presenza di quindici soci fondatori viene costituita per la prima volta un Associazione di fatto, denominata "Sezione ARI di Lecce";
- In data 30 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate attribuiva alla Sezione di Lecce dell'ARI il seguente Codice Fiscale : 93063660752 e, successivamente, in data 27 marzo 2013 veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce l'atto costitutivo datato 16 marzo 2013,

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: **"Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di LECCE - O.d.V."**. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione si propone nell'ambito territoriale locale, ispirandosi ai medesimi principi e valori associativi dell'Associazione Radioamatori Italiani, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10 gennaio 1950, già Associazione Radiotecnica Italiana.

Simbolo dell'Associazione è il rosone barocco e la dicitura IQ7AF che incorpora il Logo ARI.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Castrignano dei Greci, attualmente in via F. Monosi n. 24 ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione dell'indirizzo della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo. La variazione di sede non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di

- promuovere il Servizio di Radioamatore come definito da ITU/IARU (avente finalità di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di natura economica);
- la conoscenza e lo studio delle comunicazioni radioamatoriali e delle discipline alle stesse collegate, dei fenomeni fisici che le regolano, della tecnica delle trasmissioni, dei principi alla base della costruzione e sviluppo di apparecchiature, antenne e dispositivi in genere per comunicazioni amatoriali, nonché l'impiego di tali risorse con finalità di progresso e istruzione individuale e di applicazione delle stesse a vantaggio della collettività, ivi compreso l'uso delle comunicazioni radioamatoriali quale strumento per il superamento di situazioni di disagio



individuale, per la promozione degli scambi e dell'amicizia tra i popoli e per la cooperazione in materia di protezione civile su richiesta delle autorità ad essa preposte, il tutto nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di radioamatore.

- promuovere, con ogni mezzo disponibile, il valore e la cultura del volontariato con particolare attenzione al volontariato di Protezione Civile (anche nell'ambito della prevenzione) collaborando, eventualmente, con altre associazioni ed Enti;

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, lettera d), h), i), v), y), ovvero, rispettivamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative con particolare riguardo alle radiocomunicazioni;

L'Associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

- riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
- dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di radio- telecomunicazioni;
- promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative;
- costituire elemento di collegamento fra gli Associati e la pubblica amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale e assistere gli Associati nei rapporti con enti simili e assisterli nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- collaborare con le autorità di Protezione civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione al fine del miglior perseguimento dell'oggetto associativo può partecipare in enti, associazioni, reti e società nei limiti previsti dalla legge e dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m., sentita ed informata la Segreteria Nazionale.

ASSOCIATI – VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione provvede all'assicurazione dei propri volontari, ai sensi di legge.

Non si considera volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/ 2017. esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite massimo previsto dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di organizzazioni di volontariato.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di patente di stazione di Radioamatore e Autorizzazione Generale
- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Lo *status* di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero degli iscritti.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione, che riporterà anche i recapiti (anche in forma di recapito elettronico) comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali ad ogni effetto di legge.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di frequentare i locali associativi e di servirsi delle strutture ed attrezzature presenti, nei limiti e nelle forme stabiliti che saranno regolamentate dal Consiglio Direttivo.

Ai soci verrà rilasciata una tessera di appartenenza all'Associazione, da considerarsi esclusivamente mezzo di riconoscimento interno e non di un documento di identificazione personale.

ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammessi quali Associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica o mezzo analogo ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni nonché lo statuto e i regolamenti ARI e di volersi attenere agli stessi ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati salvo quanto previsto all'art. 11.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Contestualmente alla domanda di ammissione il richiedente per il tramite dell'Associazione, presenta analoga istanza di ammissione all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.).

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati sono tenuti al pagamento della eventuale quota annuale dell'Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro l'anno di scadenza, massimo entro il 31 dicembre di ogni anno. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'Associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi (es. le polizze sulle antenne e le eventuali polizze sugli infortuni). Gli Associati che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di Associato si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione e dall'A.R.I. deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo e all'A.R.I. Nazionale che provvedono di conseguenza. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se pervenuta entro il 30 novembre; altrimenti ha effetto con l'anno successivo.

Le richieste di trasferimento di sezione sono gestite di intesa con la nuova sezione e con ARI Nazionale e comportano, una volta effettuate, la cancellazione dall'Associazione. Esse hanno effetto con la fine dell'anno in corso.

La decadenza per morosità avviene per mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli Associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, e alle disposizioni generali di ARI Nazionale;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio Direttivo. La delibera non sarà immediatamente efficace e dovrà essere senza indugio comunicata all'associato escluso ed all'Associazione Radioamatori Italiani, affinché la stessa si pronunci sull'esclusione dell'Associato anche da quest'ultima; l'esclusione produrrà effetto

solo nel caso in cui, in seguito alla predetta comunicazione, lo stesso soggetto venga escluso in via definitiva anche dall'Associazione Radioamatori Italiani, con la procedura prevista dalle norme statutarie di quest'ultima.

ART. 12 - SOSTENITORI

Possono essere altresì riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, pur condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli Associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria degli Associati compete:

- discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione, ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il regolamento di eventuali Gruppi territoriali previo consenso dei Comitati regionali. I Gruppi potranno includere esclusivamente associati della Sezione dalla quale il Gruppo dipenderà associativamente ed amministrativamente;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e sulle esclusioni degli Associati;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- nominare tra gli Associati il rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato regionale;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale alla stessa sottoposte dal consiglio direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualifica di socio nei casi previsti dall'art. 11;
- deliberare sugli altri argomenti di cui all'art. 25 del D. Lgs. 117/2017 non riservati all'assemblea straordinaria.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.



ART. 15 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni qualora particolari ragioni lo rendano necessario.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio direttivo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo oppure dall'eventuale organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun Associato, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

La convocazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, da individuare nell'ambito del Comune ove ha sede l'Associazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato dall'assemblea stessa; gli intervenuti nominano il segretario verbalizzante su proposta del presidente dell'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 16 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati; si applicano, in quanto compatibili, i commi quattro e cinque dell'art. 2372 c.c.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; le cariche sociali sono elette a maggioranza relativa; la delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 28 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione delle assemblee convocate anche o esclusivamente per l'elezione delle cariche associative, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

ART. 17 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto ovvero con l'utilizzo di piattaforma informatiche certificate.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, in tale circostanza il presidente dell'assemblea designa tra i presenti due Associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al presidente dell'assemblea e al segretario il verbale dell'assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni Associato ha diritto ad un voto.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto, con votazione nelle modalità di cui all'art.17, dall'Assemblea fra gli Associati, e resta in carica per quattro esercizi. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo è composto da tre (3), cinque (5) o sette (7) membri, sulla base del numero di Associati regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'assemblea indetta per la sua elezione, secondo il seguente schema:

- fino a trenta (30) Associati il consiglio direttivo sarà composto da tre (3) membri;
- da trentuno (31) a sessanta (60) Associati il consiglio direttivo sarà composto da cinque (5) membri;
- oltre sessanta (60) Associati il consiglio direttivo sarà composto da sette (7) membri.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per qualunque causa subentra il primo dei non eletti; tali consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri e non vi sia la possibilità di procedere all'integrazione di cui al comma precedente, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino a tale data i consiglieri superstiti restano in carica ed esercitano esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed eventualmente un tesoriere. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire all'interno dello stesso la medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'organo di controllo, se nominato, e le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.

Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto e la riunione si considera tenuta. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve

necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del consiglio direttivo verrà firmato dal presidente e dal segretario che, salvo diversa determinazione degli intervenuti, sarà il segretario dell'Associazione.

ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- comunica al Comitato regionale di riferimento e all'A.R.I. entro 15 giorni le nomine e le variazioni delle cariche associative e cura la relativa pubblicità

ART. 21 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata dal presidente in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 2 (due) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail telefax, e-mail, messaggistica istantanea inviata almeno 2 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

La riunione del consiglio direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio

Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Egli presiede le riunioni del consiglio direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

ART. 23 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 24 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli Associati, può nominare un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi in cui è prevista come tale dalla legge. L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea, monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non Associati.

L'organo di controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 - IL PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E LE RISORSE ECONOMICHE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli Associati;
- dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;
- donazioni e lasciti testamentari
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e integrazioni;
- entrate derivanti da eventuali attività produttive e commerciali marginali
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quello di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART. 26 - INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Le quote di partecipazione stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli Associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili o trasferibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del terzo settore, l'Associazione tiene i seguenti libri associativi:

- libro degli Associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare previa richiesta scritta:

- il libro degli Associati con modalità che non violino la normativa sulla privacy;
- il libro delle adunanze dell'assemblea;
- i libri delle adunanze del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri eventuali altri organi sociali.

In relazione a tali libri la consultazione è possibile in relazione a singole deliberazioni precisate nella richiesta di consultazione e le deliberazioni sono rese disponibili nel limite in cui non ledono la tutela della privacy e gli interessi dell'Associazione.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

ART. 28 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate, non sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

ART. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Radioamatori Italiani qualora rivesta la qualifica di ente del terzo settore o ad altri enti del terzo settore facenti capo all'Associazione Radioamatori Italiani, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario associativo

(Daniele Ingrosso)

Il Presidente

(Icilio Carlino)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Noi Sottoscritti:

- CARLINO Icilio, nato il 20-05-1959 a Lecce (Le) e residente in Lecce (LE) alla Via Guerrazzi 6, codice fiscale CRICLI59E20E506C, in qualità di Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante=====

- INGROSSO Daniele, nato il 20-05-1976 a Carmiano (LE) e residente in Galatina (LE) alla Via Ferrara 135, in qualità di Segretario Associativo=====

dell'Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Lecce - O.d.V., con sede in Castrignano dei Greci (LE) alla Via Monosi 24, codice fiscale 93063660752, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del DPR 445/2000), dichiarano che il presente Statuto, composto da n. 9 (nove) pagine, compresa la presente, approvato dall'Assemblea dei soci come da verbale del 30 novembre 2025, è conforme all'originale custodito presso i locali associativi.

Carmiano, 30 dicembre 2025

Il Segretario Associativo

(Daniele Ingrosso)



Il Presidente

(Icilio Carlino)